

CIRCOLARE N. **13**

Roma, 23/6/2021

A TUTTI DIPENDENTI

LORO SEDI

**OGGETTO:** corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022.

Ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, l'assegno per il nucleo familiare compete in rapporto al reddito del nucleo familiare conseguito dai suoi componenti nell'anno solare precedente al 1 luglio di ogni anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, per il periodo dal **1 luglio 2021** al **30 giugno 2022**, si farà riferimento ai redditi relativi all'**anno 2020**.

L'INPS, con il messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 reperibile all'indirizzo <https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio%20numero%202331%20del%2017-06-2021.htm#>

ha pubblicato i nuovi livelli reddituali, rivalutati secondo le disposizioni vigenti in materia ai fini della definizione del diritto e della misura dell'assegno per il nucleo familiare, e ha reso noto che con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, all'articolo 5, è stato riconosciuto agli aventi diritto all'assegno, a decorrere dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di euro 37,50 per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli e di euro 55,00 per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.

In allegato a detto messaggio è possibile reperire le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione.

I dipendenti dell'Agenzia aventi diritto alla corresponsione dell'assegno con decorrenza **1 luglio 2021** possono presentare la domanda della relativa attribuzione, dichiarando, sotto personale responsabilità, il **reddito conseguito nell'anno 2020** dai componenti del nucleo familiare.

A tal fine è necessario compilare e debitamente sottoscrivere l'allegato modello Mod. ANF\_ARU, che ogni dipendente interessato è tenuto ad inviare all'Area Risorse umane, Pianificazione, Formazione, Affari generali entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della presente.

Si rammenta che ogni variazione che riguardi il diritto all'assegno per il nucleo familiare deve essere sempre tempestivamente comunicata, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi di tale circostanza, precisando la decorrenza ed utilizzando il modello pubblicato.

Si dispone l'opportuna diffusione della presente circolare, unitamente all'allegato modello, ad opera delle segreterie delle diverse strutture di ARSIAL.

Distinti saluti.